



All'attenzione della Dirigente Scolastica

Dott.ssa Silvia Riparbelli

Roma

**Oggetto:** Rilievi in merito alla di richiesta permessi retribuiti Art. 15 CCNL.

Gentile Dirigente,

La scrivente Organizzazione Sindacale FLC CGIL ROMA COL, in riferimento alla comunicazione relativa alle procedure per la richiesta dei permessi per motivi personali o familiari, ritiene doveroso intervenire per chiarire alcuni aspetti di natura contrattuale a tutela del personale .

Pur comprendendo le oggettive difficoltà gestionali derivanti dall'attuale normativa sulle supplenze brevi (divieto di sostituzione sotto i 10 giorni per la secondaria e i 2 giorni per la primaria) e condividendo la necessità di garantire la continuità del servizio scolastico, siamo costretti a segnalare l'improcedibilità della richiesta di un **colloquio preventivo** con la S.V. quale condizione (anche solo informale) per l'inoltro della domanda.

A tal proposito, si richiama il dettato dell'**Art. 15, comma 2, del CCNL Scuola**, il quale configura i permessi per motivi personali o familiari come un **diritto potestativo** del dipendente. La norma stabilisce che tali permessi sono attribuiti a domanda, documentati anche mediante autocertificazione.

Preme sottolineare che:

**Non ha natura discrezionale**, la fruizione di tali giorni non è subordinata al potere discrezionale del Dirigente Scolastico, né può essere limitata da esigenze di servizio o da difficoltà organizzative nel reperire sostituti. La giurisprudenza e gli orientamenti ARAN sono univoci nel confermare che il controllo del Dirigente deve limitarsi alla veridicità formale della autocertificazione prodotta.

**Illegittimità del colloquio preventivo** Subordinare la richiesta formale (da effettuarsi tramite registro elettronico/AXIOS) a un passaggio colloquiale in Presidenza introduce un *aggravio procedurale* non previsto dal contratto. Tale modalità rischia di configurarsi come un deterrente psicologico, mettendo il personale nella condizione di dover esporre verbalmente, e talvolta negoziare, ragioni che attengono alla sfera privata e familiare, e che la legge consente di gestire tramite la sola autocertificazione scritta proprio a tutela della riservatezza.

L'introduzione di prassi che di fatto scoraggiano la fruizione di un diritto contrattuale, o che pongono il lavoratore in una condizione di disagio nel doverlo richiedere *vis-à-vis*, non è coerente con il rispetto delle prerogative contrattuali.

Pertanto, invitiamo la S.V. a rettificare le indicazioni fornite, chiarendo al personale che la procedura di richiesta resta vincolata esclusivamente all'inoltro telematico e alla relativa autocertificazione, senza passaggi preliminari obbligatori o fortemente raccomandati che esulano dal dettato normativo.

Certi di un Suo riscontro positivo, nell'ottica di corrette e proficue relazioni sindacali, porgiamo distinti saluti.

**Si chiede di affiggere all'albo sindacale la presente nota (riferimenti: art25 legge 300/1970 e art.5 comma 1 del CCNQ 2017)**

Cordiali saluti

Roma 05/02/2026

**Segretaria generale FLC CGIL ROMA COL**